FONDAZIONE

Università di Catanzaro Magna Græcia

Regolamento contratti di locazione per gli studenti universitari

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02 settembre 2025

CAPO I – DESTINATARI
Art. 1 – Finalità e destinatari **pag. 3**

CAPO II – REQUISITI PER L'ACCESSO
Art. 2 – Studenti aventi diritto **pag. 3**

CAPO III – CONTRATTO DI LOCAZIONE
Art. 3 – Specifiche contratti di locazione **pag. 3**
Art. 4 - Documentazione e termini **pag. 4**
Art. 5 - Durata del contratto e decorrenza **pag. 4**

CAPO IV – VERIFICA, CONTROLLI E CONTRIBUZIONE
Art. 6 - Valutazione e validazione della documentazione **pag. 5**
Art. 7 - Contributo per il servizio abitativo **pag. 5**
Art. 7.1 – Modalità di caricamento ricevute di pagamento canone di locazione
Art. 8 Sanzioni **pag. 5**

CAPO I

– DESTINATARI -

Art. 1 Finalità e Destinatari

Il presente regolamento, è finalizzato a disciplinare le modalità attuative per l 'erogazione del contributo locazione in favore degli studenti, beneficiari di borsa di studio e/o idonei* non assegnatari di alloggio. Il contributo di locazione può essere disposto a favore di studenti italiani iscritti ad un Corso di Laurea dell'Università di Catanzaro ovvero ad un Corso di studio di livello universitario delle Istituzioni AFAM che siano residenti in un comune con distanza maggiore di 50 km dalla sede del corso di laurea al quale sono iscritti e che non abbiano rifiutato in prima istanza il posto letto assegnato dalla Fondazione UMG, salvo quanto previsto al successivo art. 5.
Gli studenti stranieri residenti in Italia richiedenti posto alloggio presso le strutture residenziali, sono considerati 'fuori sede' ad eccezione di coloro il cui nucleo familiare risieda in Italia. A tal fine è rilevante, la residenza effettiva di tale nucleo.

- *Gli studenti idonei diverranno destinatari del contributo alloggio, se divenuti beneficiari a seguito di scorrimento delle graduatorie. A tal fine lo studente idoneo deve comunque produrre, secondo le modalità previste dal Bando D.S.U. anno per anno vigente, un contratto di locazione validamente registrato nonché copia del bonifico effettuato mensilmente con causale "canone di locazione".*

CAPO II

REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 2 Studenti aventi diritto.

Il diritto al contributo locazione è attribuito agli studenti "fuori sede". Hanno altresì, diritto di fruire del contributo locazione, gli studenti con dimora abituale nel comune del corso di studio, comprovata da contratto di locazione regolarmente registrato per una durata di 10 mesi nell'a.a. di riferimento. Il contributo locazione, sarà erogato soltanto in virtù di presentazione e nei limiti dell'ammontare trattenuto dalla FUMG quale quota del servizio abitativo

- *Per essere considerati **'fuori sede'**, gli studenti non assegnatari di posto alloggio possono presentare uno o più contratti di locazione con le caratteristiche di seguito riportate nonchè copia dei bonifici effettuati mensilmente con causale "canone di locazione".*

CAPO III

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Art 3 Specifiche del contratto di locazione

Ai fini dell'attribuzione del contributo di locazione il contratto di locazione deve essere stipulato dallo studente in qualità di conduttore e deve avere per oggetto un'unità immobiliare o un porzione di un'unità immobiliare che abbia sede nel comune nel quale è svolto il corso di laurea frequentato dal richiedente. Il contratto di locazione deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate e deve avere una durata di 10 mesi nell'anno accademico di riferimento. Il contributo di locazione sarà rimborsato per un periodo non superiore a 10 mesi anche nel caso in cui il contratto di locazione dovesse avere una durata maggiore.

Art. 4 Documentazione e termini

Ai fini dell'erogazione del contributo locazione lo studente deve, a pena di esclusione,: redigere e trasmettere on line entro i termini previsti dal bando DSU, anno per anno vigente, la sezione della propria pagina personale relativa alla "***DICHIARAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO";*** allegare nella specifica area, il contratto di locazione regolarmente registrato della durata di 10 mesi, e la relativa ricevuta di registrazione.

La disciplina di autocertificazione del domicilio a titolo oneroso non si applica agli studenti in mobilità internazionale.

Ogni modificazione o rinnovazione dei contratti di locazione dovrà essere depositata con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a pena di decadenza dei benefici concessi.

In ipotesi di contratti di locazione pluriennali la disciplina di cui ai commi precedenti si applica in ragione di ogni anno ed il contratto deve essere comunque depositato ogni anno.

Art. 5 Durata del contratto e decorrenza

In caso di iscrizione ad un corso di studi avviato prima dell'inizio dell'anno accademico, che determina la necessita di avere la disponibilità dell'alloggio, il contributo locazione sarà riconosciuto anche agli studenti successivamente rinunciatari di assegnazione del posto alloggio, laddove in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.
Ai fini del computo della durata del contratto di locazione, il godimento del posto alloggio può essere anche periodico e non continuativo, nel rispetto della precedente disciplina di cui all'art. 4.

CAPO IV

Verifica, controlli e contribuzione

Art. 6 Valutazione e validazione della documentazione

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze la Fondazione UMG provvederà ad attribuire lo *status* di studente fuori sede ed a riconoscere i servizi connessi. All'esito dell'attività di verifica della documentazione presentata, verrà definitivamente confermato lo *status* di fuori sede a tutti gli studenti che avranno adempiuto agli oneri previsti dal presente regolamento.

Art. 7 Contributo per il servizio abitativo

Lo studente assegnatario avrà diritto al rimborso delle somme corrisposte a titolo di locazione sino all'importo massimo previsto dal D.M. anno per anno determinati.

L' erogazione delle somme sarà effettuato previa presentazione delle copie dei bonifici effettuati mensilmente con causale "canone di locazione", correttamente depositate nella sezione "DICHIARAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO" nel termine del giorno 10 del mese successivo a quello dell'effettivo pagamento.

Il rimborso dei canoni di locazione corrisposti dagli studenti, sarà erogato a partire dal 30 novembre, tenuto conto del differente *dies a quo* di efficacia dei contratti di locazione.

Art. 7.1 Modalità di caricamento ricevute di pagamento canone di locazione

Le copie dei bonifici effettuati pagamento dovranno essere caricate dallo studente all'interno della propria area personale, effettuando l'upload nella sezione dedicata "DICHIARAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO"

Seguendo le indicazioni riportate negli avvisi pubblicati sui canali ufficiali di Fondazione UMG.

Art.8 Sanzioni

Ove a seguito dei controlli emerga un comportamento difforme dalle regole riportate nel presente regolamento, verrà avviato un procedimento amministrativo volto alla decadenza del beneficio.

La Fondazione provvederà al recupero delle somme, e ove dovuto, provvederà alla segnalazione alle autorità competenti.